COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

(Provincia di PAVIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 37 Reg. Delib.

OGGETTO : Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100. Ricognizione partecipazioni possedute.

L'anno **2017** addì **25** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 21.00 nella sede Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di I^ convocazione.

Risultano:

N°	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	RATTI Francesco	X	
2	TROVATI Ilenia	X	
3	PIROVANO Adriano	X	
4	BADINI Stefano	X	
5	FIORINA Riccardo	X	
6	GARZA Stefano	X	
7	CIVIDINI Luigi Walter	X	
8	GUARDIA NICOLA Federico	X	
9	SCARDILLO Nicola	X	
10	MURA Giovanni	X	
11	CARMINATI Diego	X	
	Totale N.	**11**	

Partecipa il Segretario Comunale **VISCO Dr. Maurizio**

Il Sig. **Dr. RATTI Francesco** assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 75, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal D. Lgs. 100/2017 (di seguito indicato come decreto correttivo);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

> "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
>
> b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
>
> c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
>
> d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
>
> e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P, entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche

mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all' art. 4 r. comma 1 T.U.S.P. , anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 5 comma 2 del Testo Unico ;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.S.P.):

   a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

   b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

   c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

   d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;

   e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che le società di cui all'art. 4 comma 7 del D.Lgs.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;

   f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

   g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i. , anche fuori dall'ambito territoriale del comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica, ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.

- in società che alla data di entrata in vigore del decreto correttivo risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. N. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80 % del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1 del D. Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegato A) alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'elenco allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, (ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione), con "alienazione" che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per il mantenimento delle sotto indicate partecipazioni:

- **ASM ISA** S.p.a per mancato riscontro delle fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P. con la prescrizione di adeguamento statutario nel più breve tempo possibile;
- **ASM Vigevano e Lomellina** S.p.a. per mancato riscontro delle fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P. con la prescrizione di adeguamento statutario nel più breve tempo possibile;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per la messa in liquidazione della sotto indicata partecipazione:

GAL LOMELLINA S.r.l. , per le seguenti motivazioni:

a) riscontro delle fattispecie di cui alla lettera b) e d) art. 20 comma 2 T.U.S.P.

b) tale società non risulta più essere rispondente alla normativa europea per l'accesso ai finanziamenti. Gal Lomellina srl verra' posta in liquidazione entro il primo trimestre 2018 a seguito di indicazione di Regione Lombardia che con decreto n. 7034 del 14 giugno 2017 ha ammesso a nuovo finanziamento il Piano di Sviluppo Locale della Lomellina, dichiarando l'esaurimento della funzione dell'esistente Gal Lomellina srl e richiedendo la costituzione di un nuovo GAL a partire dall'anno 2017 con i criteri che verranno indicati da Regione Lombardia;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12.05.2015 provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'at.24, c.2, T.U.S.P.;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti n. 11 favorevoli su n. 11 consiglieri presenti e votanti ;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI STABILIRE** di mantenere le sotto indicate partecipazioni:
   ASM ISA S.p.a per mancato riscontro delle fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P. con la prescrizione di adeguamento statutario nel più breve tempo possibile;

ASM Vigevano e Lomellina S.p.a. per mancato riscontro delle fattispecie di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P. con la prescrizione di adeguamento statutario nel più breve tempo possibile;

3. **DI STABILIRE** che sia posta in liquidazione la seguente partecipazione:

   GAL LOMELLINA S.r.l. , per le seguenti motivazioni:

   a) riscontro delle fattispecie di cui alla lettera b) e d) art. 20 comma 2 T.U.S.P.
   b) tale società non risulta più essere rispondente alla normativa europea per l'accesso ai finanziamenti. Gal Lomellina srl verra' posta in liquidazione entro il primo trimestre 2018 a seguito di indicazione di Regione Lombardia che con decreto n. 7034 del 14 giugno 2017 ha ammesso a nuovo finanziamento il Piano di Sviluppo Locale della Lomellina, dichiarando l'esaurimento della funzione dell'esistente Gal Lomellina srl e richiedendo la costituzione di un nuovo GAL a partire dall'anno 2017 con i criteri che verranno indicati da Regione Lombardia;
4. **DI INCARICARE** i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
5. **DI DEMANDARE** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
6. **CHE LA PRESENTE** deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
7. **CHE L'ESITO** della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
8. **CHE COPIA** della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000

1. Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

- **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA:**

PARERE |x| FAVOREVOLE
|_| NON FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (VISCO dr. Maurizio)

2. La sottoscritta, vista la proposta di deliberazione, esprime, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000,

- **IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE:**

PARERE |x| FAVOREVOLE
|_| NON FAVOREVOLE

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (MORO Mariella)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to RATTI Dr. Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

_____ _____

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

N. …… Reg. Pubbl.

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26.09.2017 al 11.10.2017.

Gravellona Lomellina, lì 26.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è divenuta immediatamente eseguibile ai sensi:

[ ] - Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

[X] - Art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VISCO Dr. Maurizio

Copie dell'originale. Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs n. 39/1993. L'originale è agli atti dell'ente.